



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 61 DEL 09-12-2020

Registro settoriale n. 13

Note: _____

Oggetto: Presa d'atto e divulgazione degli orari previsti per l'accoglimento dei feretri, urne cinerarie, e cassette resti ossei ai fini della sepoltura o sosta presso le camere mortuarie dei cimiteri e Disciplina dell'orario di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri comunali.

IL SINDACO

VISTI: La Convenzione in essere fra il Comune e il Consiglio di Bacino Priula;

VISTI: Gli indirizzi pervenuti dal Consiglio di Bacino Priula, in merito a quanto previsto dal Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile 16.04.2018 n° 5 ed in particolare quanto trasmesso dal Consiglio di Bacino stesso, giusta determinazione del Comitato di Bacino Priula n. 18 del 19.04.2019 ed in considerazione:

‘**Che** una regolazione e gestione di area vasta anche del servizio cimiteriale integrato, al pari del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti per il quale sussiste in tal senso un esplicito obbligo di legge statale (art. 3-*bis* DL 138/2011) e regionale (legge regionale 52/2012), possa portare economie di scala ed una maggiore efficienza del servizio;’

‘**Che** a tale fine i Comuni possano valutare la costituzione in via volontaria dell'ente di governo (*cd.* Ente di area vasta) del servizio cimiteriale cui delegare, al pari del servizio di gestione dei rifiuti, l'esercizio associato di tutte le loro funzioni in materia di regolazione, organizzazione, programmazione, affidamento e controllo del servizio cimiteriale integrato;’

CONSIDERATO: che negli indirizzi organizzativi e di competenza definiti dalla Deliberazione dell'Assemblea Consortile sopra richiamata rientrano nelle competenze e impegni del Consiglio di Bacino Priula, le attività di regolazione degli orari di accoglimento in cimitero dei defunti per la successiva sepoltura, nonché proporre l'orario di apertura e chiusura dei cancelli d'accesso con l'obiettivo della loro omogeneità a livello di bacino.

RITENUTO altresì che si renda necessario rimodulare gli orari di apertura al pubblico in considerazione di quanto esposto in premessa e meglio definito dalla deliberazione dell'assemblea consortile del 16 aprile 2018 n° 5 e della deliberazione del comitato di Bacino Priula del 19.04.2019 n. 18;

VISTI

- Gli artt. 22 e 51 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;

RICHIAMATI l'art. 50, commi 3 e 7 e l'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Che a decorrere dal 1[^] gennaio 2021

L'orario di apertura giornaliera dei cimiteri comunali venga stabilito come di seguito indicato:

Periodo di ora legale (Primaverile-estivo)	Periodo di ora solare (Autunnale-invernale)
Dalle ore 7.30 alle ore 19.30	Dalle ore 7.30 alle ore 17.00

DISPONE

1. che gli uffici comunali preposti e il gestore cimiteriale incaricato adottino tutti i provvedimenti di competenza necessari all'esecuzione della presente ordinanza;
2. che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
 - a) affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e nell'apposita sezione "ordinanze" del sito internet comunale;
 - b) affissione presso il cimiteri comunali per permettere l'agevole visione da parte dei cittadini;
3. ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla home page del sito web comunale;
4. che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Ufficio Polizia Locale, Uffici Demografici;
 - al Consiglio di Bacino Priula;
 - all'ULSS . 2 della Marca Trevigiana
 - alla ditta incaricata per la gestione dei servizi cimiteriali;
 - alle Parrocchie presenti nel territorio comunale;
 - agli esercenti l'attività funebre aventi sede legale o secondaria nel territorio comunale;

La presente ordinanza revoca e sostituisce ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti. All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle stesse provvedono il personale della Polizia Locale e gli altri organi espressamente autorizzati dalle vigenti leggi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Stefano Giuliano

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993)

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)